

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 307/2022

del 9 dicembre 2022

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1249]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione, del 12 maggio 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione riguardante l'uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione, del 12 maggio 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XV, punto 12q (direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32022 L 1631**: Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione, del 12 maggio 2022 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 45)
- **32022 L 1632**: Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione, del 12 maggio 2022 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 48)".

## Articolo 2

Fa fede il testo delle direttive delegate (UE) 2022/1631 e (UE) 2022/1632 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 245 del 22.9.2022, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 245 del 22.9.2022, pag. 48.

\* Navedena ni nobena ustavna zahteva.

